



COMUNE DI BUCCINO

Provincia di Salerno

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 91 del 13/07/2022

Oggetto: Utilizzo dipendente di altro Comune ai sensi dell'art. 1, comma 557, Legge 311/2004 e s.m.i.

L'anno duemilaventidue il giorno tredici del mese di luglio alle ore 13,30 nella Casa Comunale, la Giunta, legalmente convocata, si è riunita, sotto la presidenza dell'Avv. Pasquale Freda - Sindaco - nelle persone dei Sigg.:

presenti assenti

1	Pasquale FREDA	SINDACO	X	
2	Antonella TRIMARCO	ASSESSORE	X	
3	Gregorio GRIPPO	ASSESSORE	X	
4	Massimo CARBONE	ASSESSORE		X
5	Anna FERRARA	ASSESSORE	X	
totale			4	1

Partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Margherita Torraca

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO delle attuali esigenze organizzative dell'Area Tecnica comunale interessata da diversi adempimenti nelle materie di settore e rilevata la necessità di ovviare, con tempestività, alla estrema carenza di personale presso il detto Ufficio anche alla luce della carente dotazione di personale;

CONSIDERATO CHE con nota del 29.06.2022, prot.n.4660, il Sindaco di Buccino ha richiesto al Sindaco di Caggiano l'autorizzazione ad avvalersi della prestazione dell'Ing. Cafaro Pasqualina, dipendente del Comune di Caggiano, presso l'Ufficio tecnico del Comune di Buccino sino al 31.12.2022;

RICHIAMATI:

- la previsione di cui al vigente art. 1, comma 557, della legge 311/2004 (Finanziaria 2005) che consente ai Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti di servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti di altre Amministrazioni Locali;
- l'orientamento applicativo ARAN 7 luglio 2005 secondo il quale un Ente Locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro Ente Locale, purché sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art. 92, comma 1, TUEL e siano rispettate le previsioni di cui all'art. 1, comma 557, della Legge 311/2004;
- il parere del Consiglio di Stato, Sez. Prima, n. 2141/2005 del 25 maggio 2005 nel quale così ci si esprime: "L'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, e in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale";
- la Circolare n. 2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per le Autonomie che ha recepito l'interpretazione suddetta prevedendo la possibilità che "gli Enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro", anche utilizzando il modulo procedimentale mutuato dall'art. 30 D. Lgs. 267/2000;
- l'art. 14 del C.C.N.L. 22.01.2004 del personale del comparto Regioni/Autonomie Locali prevede che gli Enti Locali, per soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e conseguire una economica gestione delle risorse, possano utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il C.C.N.L. per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo. In particolare, secondo la dichiarazione congiunta n. 10 allegata al C.C.N.L. del 22.01.2004, la disciplina complessiva dell'art. 14 intende offrire agli enti interessati una regolazione uniforme ed innovativa relativamente alla utilizzazione del personale cosiddetto "a scavalco", che viene praticata da tempo e in via di fatto in modo particolare dagli enti di ridotte dimensioni demografiche. Il predetto articolo prende in considerazione, quindi, disciplinando compiutamente, la condizione dei lavoratori che, fermo restando la unitarietà e la unicità del rapporto di lavoro, sono legittimati a rendere le proprie prestazioni lavorative, ordinarie e straordinarie, a favore di due datori di lavoro;
- da ultimo, l'art. 1, comma 124, della Legge di Bilancio n. 145 del 30.12.2018 che prevede che "al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e

previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004”;

DATO ATTO:

- che la richiesta è limitata ad ore 12 settimanali sino al 31.12.2022. Tanto extra orario rispetto a quello svolto presso l'Ente di appartenenza;
- che il Sig. Sindaco del Comune di Caggiano con delibera di G.C. n.82 del 05.07.2022 ha reso l'autorizzazione per l'utilizzo del proprio dipendente Ing. Cafaro Pasqualina;

CONSIDERATO che la spesa di personale necessaria a sostenersi dall'Ente per l'utilizzo del dipendente di altra Amministrazione è nei limiti legali vigenti;

VISTA la normativa sopra richiamata e quella vigente in materia, lo Statuto Comunale, il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, il vigente C.C.N.L. Funzioni Locali;

ATTESA la propria competenza in materia ai sensi dell'art. 48 del Dlgs 267/2000 – TUEL trattandosi di materia inerente l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi, ex art. 49, comma 1, 147bis del Dlgs 267/2000, nonché ai sensi del vigente Regolamento dei Controlli Interni dell'Ente da parte rispettivamente del responsabile dell'Area Amministrativa e del Responsabile dell'Area Finanziaria;

A Voti Unanimi e favorevoli espressi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni in premessa esplicitate che qui si richiamano integralmente e qui si intendono integralmente riprodotte e trascritte

1) **Di servirsi** dalla data di sottoscrizione della convenzione e sino al 31.12.2022 dell'attività lavorativa dell'Ing. Cafaro Pasqualina, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Caggiano presso l'Ufficio tecnico del Comune di Buccino mediante affidamento di incarico “a scavalco”;

2) **Di dare atto** che la prestazione del citato ingegnere presso questo Comune, senza pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso il Comune di Caggiano, previa compatibilità con le esigenze dell'Ente e ferma restando l'applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della sicurezza e salute del lavoratore, sarà così regolamentata:

- a. l'attività lavorativa sarà svolta presso il Comune di Buccino nell'arco di giorni lavorativi da concordarsi tra le Amministrazioni Comunali e il dipendente citato previa comunicazione tra Enti;
- b. l'orario di lavoro, ripartito nelle due giornate settimanali, non potrà superare presso il Comune di Buccino il massimo di 12 ore settimanali e sarà rilevata attraverso sistema di rilevazione delle presenze;

c. nel cumulo delle prestazioni rese presso il Comune di Buccino e il Comune di Caggiano l'orario settimanale e giornaliero non potrà superare la durata massima consentita di n. 48 ore settimanali;
d. al lavoratore dovrà essere garantito il necessario periodo di riposo giornaliero e settimanale tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due Enti;
e. gli oneri amministrativi e giuridici relativi al servizio autorizzato sono ad esclusivo carico del Comune di Buccino;

- 5) **Di dare, altresì, atto** che la spesa necessaria a sostenersi da parte dell'Ente per l'utilizzo del dipendente è nei limiti legali vigenti;
- 6) **Di trasmettere** copia del presente atto, per i provvedimenti di competenza, al Comune di Caggiano e all'Ing. Cafaro Pasqualina presso il detto Ente;
- 7) **Di rendere** il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile.

Il Presidente

Avv. Pasquale Freda

f.to come originale



Il Segretario

Dott.ssa Margherita Torraca

f.to come originale

O Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/00

O Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/00

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata:

Ammissa all'Albo Pretorio il 15 LUG. 2022 registrata al n. _____ per prescritta

Pubblicazione di giorni quindici consecutivi e vi rimane fino alla scadenza. 30 LUG. 2022

Buccino li 15 LUG. 2022

Il Responsabile dell'Albo Pretorio
f.to Dott.ssa Gaetana Natale



Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Margherita Torraca

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suesata deliberazione:

() è stata dichiarata immediatamente esecutiva

() è divenuta esecutiva per decorrenza termini

Buccino li 15 LUG. 2022



Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Margherita Torraca

Trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari (art. 125 D. Lgs. n. 267/2000)

Buccino li 15 LUG. 2022



Per copia conforme all'originale
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Margherita Torraca